



TECNOLOGIE  
TELEMATICHE  
TRASPORTI  
TRAFFICO  
TORINO

**5T S.R.L.**

Corso Novara 96 — 10152 Torino (IT)

T +39 011 227 4101

info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it

www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018

C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992

CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

Prot. 215/2024 del 11/04/2024

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI  
AFFERENTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING 5T SRL**



## Indice:

<b>Premessa</b> .....	pag. 3
1. <b>Norme di riferimento</b> .....	pag. 4
2. <b>Campo di applicazione</b> .....	pag 4
3. <b>Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni</b> .....	pag.5
4. <b>Requisiti per il conferimento degli incarichi</b> .....	pag. 6
5. <b>Limiti di importo e procedure di conferimento</b> .....	pag 6
6. <b>Conferimento di incarichi in forma diretta</b> .....	pag.7
7. <b>Criteri di offerta per la selezione</b> .....	pag. 7
8. <b>Determina di affidamento dell'incarico</b> .....	pag. 7
9. <b>Contratto di incarico</b> .....	pag. 8
10. <b>Proroga e rinnovo del contratto</b> .....	pag. 8
11. <b>Ulteriori disposizioni</b> .....	pag. 8
12. <b>Tutela della privacy</b> .....	pag. 9
13. <b>Ambito di efficacia ed entrata in vigore</b> .....	pag. 9



## Premessa

5T (nel seguito anche la "**Società**") è una società di capitali a responsabilità limitata partecipata da Comune di Torino, Regione Piemonte e Metro Holding Torino S.r.l.

La Società è un gestore di servizio pubblico industriale secondo il modello "in house providing" e precisamente si occupa dello svolgimento dei servizi relativi a tutte le attività indicate nell'art. 1 L. Reg. Piemonte 4 gennaio 2000 n. 1, come descritto nello Statuto.

5T, come meglio precisato dall'art. 2 dello Statuto, "[...] eserciterà le seguenti attività di impresa:

- sviluppo, gestione ed erogazione di servizi di mobilità in generale ed infomobilità attraverso la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi ITS;
- servizi di supporto specialistico per la definizione e lo sviluppo di soluzioni ITS e servizi connessi e correlati;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e la regolazione del trasporto pubblico e servizi correlati di informazione ai cittadini;
- sviluppo e gestione di sistemi per la regolazione della domanda di mobilità, per il monitoraggio e controllo del traffico ivi compresa la regolazione semaforica, per la sicurezza stradale e per i servizi correlati di informazione al cittadino;
- sviluppo e gestione di sistemi anche per la bigliettazione elettronica e l'integrazione tariffaria e servizi correlati per gli utenti finali e gli operatori del settore;
- sviluppo e gestione di sistemi per il monitoraggio e l'efficientamento della logistica connessa al trasporto merci e servizi correlati;
- studio, sviluppo e ricerca nei settori di impresa di cui alle precedenti linee anche attraverso l'accesso a programmi e canali di finanziamento di organismi comunitari o internazionali mediante la costituzione a tal fine (o la partecipazione in) raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi anche stabili e società consortili, reti d'impresa, società e GEIE;
- acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni relative al trasporto delle persone e delle merci per la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità".



## Art. 1 – Norme di riferimento

Le procedure per il conferimento degli incarichi professionali sono stabilite dal presente regolamento secondo i principi indicati dalla normativa vigente del comparto delle società pubbliche esercenti servizi pubblici locali e in particolare il D.Lgs n.175/2016 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 36/2023, e dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

## Art. 2 – Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento hanno per oggetto le tre categorie di incarichi individuate dal D.l.168/2004 - a) incarichi di studio, b) di consulenza, c) di ricerca - e meglio definite, da ultimo, dalla Corte dei Conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 111/2023/VSG del 1° agosto 2023, che ha richiamato integralmente la deliberazione 241/2021/INPR del 16 novembre 2021, recante "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, c. 173 della L. n. 266/2005", come segue:

a) **incarichi di studio**: da individuarsi con riferimento ai parametri indicati dall'art. 5, d.P.R. n. 338/1994, si caratterizzano per la consegna, da parte dell'incaricato, dei "risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti entro il termine stabilito nella lettera di incarico. [...] I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa";

b) **consulenze vere e proprie**, da intendersi come richieste di pareri ad esperti da parte delle amministrazioni al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione dei propri organi;

c) **incarichi di ricerca**, si caratterizzano per la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione affidante l'incarico e sono la raccolta organica di materiale che consente agli organi dell'amministrazione di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali. Essa deve concretizzarsi in un esito ben definito, ossia, in una relazione scritta che evidenzia la raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato.

2. Il contenuto degli incarichi coincide con il contratto di "prestazione d'opera intellettuale" regolato dal Titolo III (articoli 2222 - 2238) del codice civile riconducibile alla "locatio operis", in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa occasionalmente dall'esecutore.

3. Per lavoro autonomo occasionale si intende un'attività di lavoro autonomo che viene svolto in modo non continuativo e non abituale. Le caratteristiche essenziali che identificano il lavoro autonomo occasionale sono le seguenti:

- a) Autonomia
- b) Occasionalità
- c) Assenza del vincolo di subordinazione con il committente
- d) Corresponsione di compenso



4. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso la Società.

5. La prestazione non comporta la possibilità di rappresentare la società e di agire in nome per conto della stessa e non ammette la responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si elencano alcuni tipi di prestazione alle quali si applica il presente Regolamento:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività o alla organizzazione della società;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali al di fuori dei servizi di consulenza di cui al D.Lgs. n. 36/2023, della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;
- studi per l'elaborazione di schemi, di atti, di procedure amministrative o normative.

6. Non rientrano nella previsione del presente Regolamento:

- le prestazioni professionali inerenti servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano professionalità interne a ciò deputate (es. incarico per la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 81/2008);
- gli incarichi tecnici quali direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie (es. rilievi, sondaggi) comunque connesse con l'esecuzione di lavori;
- gli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;
- gli incarichi prestati come appalto di servizi, da affidare ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, e della disciplina interna di 5T.

7. La competenza all'affidamento degli incarichi è del Direttore Generale della Società sulla base della procura conferita dal Consiglio di Amministrazione con nr. di repertorio 63675 /25464 del 28.07.2014.

### **Art. 3 - Presupposti per il ricorso ad incarichi esterni**

1. La Società può conferire incarichi esterni qualora ricorrano i seguenti presupposti di legittimità verificati dal Direttore Generale:

- a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite a 5T dallo Statuto, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
- b. 5T deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d. devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;
- e. la struttura interna è totalmente assorbita dall'attività che le compete o è insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati;



- f. la società non ritiene opportuno istituire stabilmente per una determinata professionalità alcun posto organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte permanentemente dalla struttura stessa.
2. Nel caso di incarichi affidati a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni è necessario, oltre alle condizioni indicate dal presente Regolamento, acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. In relazione agli incarichi di cui al presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art 4 - Requisiti per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi vengono conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, e di adeguata esperienza lavorativa / professionale riferita alle prestazioni da svolgere.
2. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati devono, pertanto, essere in possesso di idoneo titolo di studio e aver maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore inerente all'incarico da conferire.
3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione da dimostrarsi attraverso consono titolo di studio, in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che possano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o soggetti che operino nel campo dell'arte o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. In tali casi deve essere verificata l'abilitazione professionale e la regolare iscrizione all'albo professionale.

#### **Art. 5 - Limiti di importo e procedure di conferimento**

1. Ai fini del conferimento di un incarico di cui al presente Regolamento, la Società procede alla selezione del professionista da incaricare come segue:
  - per importi di modico valore fino ad € 5000,00 mediante incarico fiduciario diretto
  - per importi superiori ad € 5.000,00 fino ad € 40.000,00 mediante richiesta di almeno 2 preventivi
  - per importi superiori ad € 40.000,00 mediante selezione comparativa. A tal fine è pubblicato, sul sito istituzionale, un avviso di selezione nel quale è analiticamente descritto quanto a seguire:
    - a) definizione dell'oggetto dell'incarico;
    - b) requisiti di moralità;
    - c) requisiti formativi e professionali richiesti ai fini dello svolgimento dell'incarico;
    - d) durata e modalità di espletamento dell'incarico;
    - e) corrispettivo previsto ovvero modalità per determinarlo;
    - f) criteri di selezione dei candidati;
    - g) modalità e tempistiche di espletamento della selezione.



2. Il Direttore Generale, coadiuvato dal responsabile del servizio referente la prestazione professionale oggetto dell'incarico, procede alla selezione degli esperti valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le offerte economiche.

#### **Art 6 - Conferimento di incarichi in forma diretta in deroga all'art. 5**

1. Il Direttore Generale può conferire incarichi a soggetti esterni senza previo esperimento di selezione comparativa quando ricorrono, alternativamente, i seguenti presupposti:

a) procedura comparativa indetta e, tuttavia, andata deserta;

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, anche in ragione delle particolari competenze richieste ai fini dell'esecuzione dell'incarico;

c) in casi di assoluta urgenza, adeguatamente motivata, determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, tale per cui non è possibile attendere le tempistiche di celebrazione della procedura selettiva;

d) attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni.

2. In tutte le ipotesi di affidamento diretto dell'incarico, deve essere acquisito il curriculum del soggetto individuato per l'espletamento del medesimo o, in alternativa, altra idonea documentazione comprovante la qualificata capacità del professionista.

3. Qualora, in relazione al tipo di incarico da conferire, vi siano più soggetti in possesso dei requisiti, gli incarichi devono essere, di regola, conferiti secondo il criterio della rotazione.

#### **Art. 7 - Criteri di selezione**

La scelta del miglior candidato a cui affidare l'incarico, in relazione alle caratteristiche tecniche e/o funzionali delle prestazioni da richiedere, si può effettuare mediante ricorso ad uno dei seguenti criteri, da indicare nell'Avviso pubblico:

- a) prezzo più conveniente, nel rispetto della disciplina in tema di equo compenso, quando applicabile;
- b) rapporto qualità/prezzo, sulla base di una pluralità di elementi di valutazione da esplicitare secondo il proprio ordine di importanza;
- c) migliori caratteristiche qualitative, tenendo fisso il corrispettivo espresso nell'avviso.

#### **Art. 8 – Determina di affidamento dell'incarico**

La determina di affidamento deve essere debitamente motivata in merito a tutti i presupposti previsti dal presente Regolamento ai fini del conferimento dell'incarico.



### **Art. 9 – Contratto di incarico**

1. Il Direttore Generale, nell'ambito della procura conferitagli, stipula in forma scritta i contratti di opera intellettuale ex art. 2229 -2238 del C.C.

2. I contratti devono contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) l'oggetto dell'incarico con descrizione delle prestazioni, delle modalità di svolgimento dello stesso e delle eventuali verifiche;
- c) la durata dell'incarico o i tempi di realizzazione previsti e le eventuali clausole penali;
- d) il luogo di svolgimento della prestazione;
- e) il corrispettivo, se a corpo o a misura, o, comunque, i criteri per la sua determinazione;
- f) i tempi e le modalità di pagamento;
- g) la disciplina di eventuali rimborsi spese;
- h) gli obblighi e le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- i) l'indicazione della polizza assicurativa, se dovuta;
- j) la disciplina del rapporto sotto il profilo del trattamento dei dati personali agli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003.

3. La Società acquisisce la dichiarazione da parte dell'affidatario dell'incarico con cui si dà atto dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, con la Società; l'affidatario dell'incarico deve altresì dichiarare di non versare in altre cause di inconferibilità o incompatibilità previste dalla legge, incluse quelle di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

4. La Società acquisisce le polizze professionali legalmente obbligatorie.

### **Art. 10 - Proroga o rinnovo del contratto**

1. Il rinnovo del contratto è ammesso ove previsto, fin da subito, nell'Avviso ovvero nell'atto di conferimento dell'incarico. Non è ammesso il rinnovo tacito.

2. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### **Art.11 - Ulteriori disposizioni**

1. Gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi sempre al netto di iva e, se dovuti, di CNPAIA o altri oneri previdenziali e fiscali.





2. Gli importi per il rimborso spese per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste concorrono a determinare l'importo complessivo della prestazione in affidamento, posto a base della selezione.

3. 5T assicura la pubblicazione di tutti i dati, documenti e informazioni relativi al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di pubblicità legale nonché, a valere sulla trasparenza amministrativa, dal D.Lgs. n. 33/2013, e dalla corrispondente prassi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia.

#### **Art. 12 - Tutela della privacy**

I dati raccolti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e del D.Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 13 - Ambito di efficacia ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, comunicato a tutto il personale e messo a disposizione attraverso la intranet aziendale.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Società, sezione "Società trasparente".